

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL'EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

- APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo fino al **22 gennaio 2002**, data in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento di cui al D.P.R. 20.10.2001 n. 461.

Il regolamento del 1994, prescriveva che entro sei mesi dall'evento dannoso, pena l'improcedibilità della domanda, l'interessato doveva presentare istanza scritta all'Amministrazione di appartenenza per fare accertare l'eventuale causa di servizio e doveva **“con la medesima domanda”** (recitava il 2° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 349/94), richiedere la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Vigente la vecchia normativa l'istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e la richiesta di concessione dell'equo indennizzo era **“UNICA”**, anche se i procedimenti erano distinti, infatti la data di presentazione della domanda era la stessa per i due procedimenti, a meno che ovviamente, non venisse presentata l'istanza di richiesta di equo indennizzo entro i sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, nel quale caso era la data di presentazione di quest'ultima istanza (quella di equo indennizzo) da cui decorreva la parametrizzazione allo stipendio tabellare posseduto.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 20.10.2001 n. 461, le istanze suddette di richiesta di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, sono ancor più autonome, infatti sono distinte e separate, anche nella data della loro presentazione ed hanno termini di decorrenza, di decadenza e procedibilità diversi, in altre parole sono due procedimenti distinti **ed il secondo presuppone l'esistenza del primo**, per cui ognuno di essi ha una propria distinta data di decorrenza.

Dispone il comma 3° dell'art. 2 del D.P.R. 20.10.2001 n. 461: “ La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo ...”.

La fissazione di termini diversi, sia di presentazione che di decadenza e/o improcedibilità per le due istanze, sottolinea la loro autonomia: *mentre con la vecchia normativa l'istanza era per lo più **unica**, con la nuova **le istanze sono due***, e si riscontra una autonomia procedimentale e provvedimentale.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio è propedeutico a quelli di concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ed il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo costituiscono situazioni giuridiche distinte, che implicano presupposti diversi e che richiedono procedimenti differenti, anche se possono essere svolti contemporaneamente.

“ Il procedimento da seguirsi per la concessione dell'equo indennizzo è disciplinato dalle norme vigenti con riferimento alla data di presentazione della domanda (art. 18 D.P.R. n. 461/2001, art. 22 commi 27-31 legge n. 724/1994, art. 1 commi 119-120 legge n. 662/1996) e non al momento della nascita del diritto, ossia alla data del manifestarsi della menomazione o della morte, o dell'accertamento, come aveva ritenuto la giurisprudenza, in assenza di espressa disposizione al riguardo, prima dell'entrata in vigore delle leggi citate.”, così si legge nel testo di Rocco di Passio, consigliere della Corte dei Conti, su Causa di Servizio, equo indennizzo e pensionamento privilegiato dei dipendenti delle Amministrazioni ed Enti Pubblici.

La base di calcolo per quantificare la misura dell'equo indennizzo, è stata stabilita da ultimo, dal comma 27 dell'art. 22 della legge 23.12.1994 n. 724, secondo il quale : “ ...si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio”.

La menzionata legge parla di data di presentazione della domanda . “Vigente la vecchia normativa”, in cui, come prima detto, l'istanza era unica, ovviamente unica era la data . Con la nuova normativa di cui al D.P.R. 20.10.2001 n. 461, **in vigore dal 22 gennaio 2002**, in cui le richieste sono **distinte ed autonome**, il dettato della L. 724/1994 che fa riferimento alla “data di presentazione della domanda “, **non può che riferirsi a quella di richiesta dell'equo indennizzo inoltrata entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2 del D.P.R. 20.10.2001 n. 461.**

Si legge nella Sentenza del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato Sez. V[^] n. 5606 , a proposito di domanda di equo indennizzo (ed in riferimento alla richiesta del ricorrente che lo avrebbe voluto calcolato sulla base del trattamento economico posseduto alla data di emanazione del provvedimento di concessione), che le norme prevedono : “l’ancoraggio temporale del livello retributivo fornito e riconosciuto alla data della presentazione della domanda, data in cui, attraverso la manifestazione volitiva del dipendente, sorge e si formalizza l’avvio del relativo procedimento e data alla quale si deve, necessariamente, fare riferimento per la parametrizzazione economica della (successiva) concessione “.

La determinazione della misura dell’equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni (oggi D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165) e’ quella prevista dalla Tabella 1 allegata alla Legge 23.12.1996 n. 662.

Il legislatore nelle norme che si sono succedute nel tempo (art.154 legge n.312/1980, D.P.R. n.349/1994, legge n.724/1994, art.1 comma 27 e legge n.662/1996, art.1 comma 120) ha precisato che la data di decorrenza per l’equo indennizzo e’ quella della *relativa* domanda, cosi’ si esprime Rocco di Passio, consigliere della Corte dei Conti nel testo gia’ citato.

- EQUO INDENNIZZO PARAMETRAZIONE ECONOMICA ALLO STIPENDIO TABELLARE POSSEDUTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA.

La necessita’ di distinguere la data di decorrenza delle due istanze di:

- riconoscimento di infermita’ dipendente da causa di servizio e
- richiesta di concessione dell’equo indennizzo,

ai fini dell’individuazione dello stipendio tabellare da prendere a base per il calcolo dell’equo indennizzo, si pone ***solamente ed esclusivamente:***

- per coloro che hanno presentato l’istanza di richiesta di riconoscimento di infermita’ dipendente da causa di servizio ***nell’anno 2002*** e quella di richiesta di equo indennizzo ***nell’anno 2003***, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n.5, contenente le nuove norme che prevedono ***due autonome istanze*** relativamente al procedimento di riconoscimento di infermita’ dipendente da causa di servizio ed al procedimento di concessione dell’equo indennizzo,

infatti tale necessita' di distinguere la data di decorrenza delle due istanze non sorge ne' per i dipendenti che hanno inoltrato l' istanza (unica istanza) prima dell'anno 2002, ne' per quelli che hanno presentato le istanze (due autonome istanze) dal 1° gennaio 2003, per i seguenti motivi:

- per coloro che hanno inoltrato l'istanza fino all'anno 2001, non sorge alcun problema perche' era vigente la vecchia normativa, infatti *la procedura era quella del D.P.R. .20 aprile 1994, n. 349*, ove con **unica istanza** doveva essere richiesta la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo e lo stipendio tabellare non era comprensivo della indennita' integrativa speciale,
- per coloro che hanno inoltrato **le due autonome istanze** dall'anno 2003 in poi, non sorge la necessita' di distinguere la decorrenza delle due istanze, perche' dal 1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' comprensivo dell'indennita' integrativa speciale,

pertanto per coloro che hanno presentato l'istanza di riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio nell'anno 2002 e quella di richiesta di equo indennizzo nell'anno 2003, ai sensi della nuova normativa, non si puo' prendere a base di calcolo lo stipendio tabellare del 2002 **applicando cosi' di fatto la normativa preesistente** in cui **unica** era l'istanza e la stessa era la " data di presentazione della domanda " per entrambi i procedimenti, ne' l'art. 22, comma 27, della Legge 23.12.1994 n. 724 specificava quale delle due istanze, ma semplicemente riportava " alla data di presentazione della domanda ", che oggi e' diversa per i due procedimenti e quindi si deve prendere a base di calcolo lo stipendio tabellare alla data di presentazione della relativa richiesta di equo indennizzo, diversamente in vigore della nuova e medesima normativa di cui al D.P.R. n. 461/2001 in vigore dal gennaio 2002 **vi è di fatto** un trattamento diverso e quindi una disparita' di trattamento a carico di chi ha inoltrato l'istanza di equo indennizzo nell'anno **2003** (ma l'istanza di riconoscimento di causa di servizio nell'anno 2002) e di chi ha inoltrato le due istanze: sia quella di riconoscimento di causa di servizio che quella di concessione dell'equo indennizzo nello stesso anno **2003** (nel cui stipendio tabellare dall'1.1.2003 vi e' inclusa l'indennita' integrativa speciale); si ripete in vigore della nuova e medesima normativa si ha un trattamento diverso concedendo un "indennizzo", che tra l'altro ha natura risarcitoria, quantitativamente differente.

Si verrebbe a creare una palese disparita' di trattamento ipotizzando il caso di due dipendenti che inoltrino istanza di richiesta di equo indennizzo, vigente la stessa normativa , nello stesso anno (**2003**) , che abbiano avuto la stessa classificazione tabellare dell'infermita', stessa eta', stesso livello, perche' verra' liquidato ai richiedenti un importo differente : ad uno calcolato sullo stipendio tabellare senza l'I.I.S. ed all'altro calcolato sullo stipendio tabellare comprensivo di I.I.S..

Lo stipendio tabellare da prendere a base di calcolo dell'equo indennizzo, e' quello comprensivo dell'indennita' integrativa speciale a datare dal 1° gennaio 2003 ed in tal senso si esprimono esplicitamente le norme dei contratti collettivi di lavoro di svariati comparti e lo stesso INPDAP (Circolare n.15 del 01.03.2004) a proposito dei benefici economici per gli invalidi per servizio (di cui all'art.42 del nostro CCNL del gennaio 2004), precisa che per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico sul quale l'ente datore di lavoro deve applicare le percentuali di incremento e' quello tabellare indicato nelle allegate Tabelle B e C del contratto sopra richiamato, in cui risulta conglobato l'importo dell'indennita' integrativa speciale.

La determinazione della misura dell'equo indennizzo infine, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, e' quella prevista dalla Tabella 1 allegata alla Legge 23.12.1996 n. 662, che anch'essa dispone per l'ammontare dell'equo indennizzo si fa riferimento : “..alla data di presentazione della domanda”.

La Circolare INPS del 29.05.2002 n.101, che si riporta di seguito per estratto, chiarisce che trattasi della *domanda di richiesta dell'equo indennizzo*.

SOMMATINO 12 .03. 2005

Luigi Galifi

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione gestione risorse umane.

Criteri di calcolo per la determinazione dell'equo indennizzo spettante

I suddetti criteri sono stabiliti dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 662* (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) la quale, al riguardo, stabilisce che "ai fini della misura dell'equo indennizzo la tabella 1 allegata al *D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686*, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge" (Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni).

Detta disposizione legislativa prevede inoltre che per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare con esclusione di eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

Lo stipendio tabellare da prendere in considerazione è quello in godimento al momento della data di presentazione della domanda di equo indennizzo o dell'avvio del procedimento d'ufficio.

Resta, in ogni caso, salva la disposizione - in quanto non compatibile con il *D.P.R. n. 461 del 2001* - di cui alla previgente normativa regolamentare, in base alla quale deve essere dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico dell'Istituto.

Relativamente ai criteri di calcolo dell'equo indennizzo per il personale dirigente e ad esso equiparato per gli eventi verificatisi dal 13 gennaio 1988 (data di entrata in vigore dell'art. 15 del *D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551* che, ai fini dell'equo indennizzo, ha equiparato i dirigenti del Parastato a quelli dello Stato) al 12 ottobre 1996 (data di entrata in vigore del 1° contratto di categoria che, all'art. 48, ha disposto che anche per tale categoria di dipendenti andava applicata la disciplina prevista per il restante personale del comparto), continueranno a trovare applicazione i criteri di cui alla tabella 4 allegata al *D.P.R. n. 509 del 1979*.

Si fa, invece, riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni per quanto attiene i criteri da adottare ai fini del calcolo dell'equo indennizzo da corrispondere ai dirigenti per gli eventi successivi al 12 ottobre 1996, non appena saranno fornite apposite direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito di apposito parere richiesto dagli Uffici.
